

Prot. N. 581/2020

**CONTRATTO DI APPALTO DERIVATO DA ACCORDO QUADRO CIG
7990172286 STIPULATO CON SINGOLA AGENZIA AI SENSI DELL'ART. 54
DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE
FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE DAL CCNL DELL'ASP**

TRA

ASP "Magiera Ansaloni" C.F: 80010410357, rappresentata, ai fini delle
sottoscrizione del presente contratto, da Direttore, Dott. Ravanello Alberto, C.F.
RVNLRT72T07F999L, domiciliato per la carica nella Sede del suddetto Ente in Via
C. Marx n. 10, - 42010 - Rio Saliceto (RE) di seguito anche "Asp"

E

DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO UNICO CIG 7990172286

ORIENTA S.p.A., C.F. 05819501007 e P. iva 15433931001, Via Luigi Schiavonetti
n. 270/300 – Palazzina B – 00173 Roma, rappresentata dall'Amministratore
Delegato Sig. Giuseppe Biazzo, C.F. BZZGPP65H04L219A, residente in Via
Tuscolana n. 45 – 00044 – Frascati (RM) di seguito anche "Agenzia /
aggiudicataria"

PREMESSO CHE

- a) Con la Determinazione n. 54 del 17/07/2019 è stata indetta una procedura
di gara per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'Art. 54 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di somministrazione del
personale temporaneo in favore di più ASP in unione di acquisto, mediante
procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,

con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo

ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

b) Con Determina del Direttore n. 62 del 24/09/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione;

c) Sono state svolte le verifiche prescritte dalla vigente normativa, tenuto conto sia della procedura seguita, sia della natura dell'Agenzia, le quali hanno avuto esito positivo e la cui documentazione a comprova è conservata agli atti d'ufficio in originale;

d) Che avverso gli esiti di gara sono stati presentati ricorsi amministrativi:

a. Ricorso nr. 271/2019 R.R. proposto da Gi Group s.p.a. (partita iva 11629770154)

a. Ricorso nr. 284/2019 R.R. proposto da Tempor s.p.a. Agenzia per il Lavoro (codice fiscale 00685980146)

e) Che con memoria di replica ai sensi dell'articolo 73 c.p.a. l'Asp in qualità di Centrale di Committenza esecutrice della gara in unione di acquisto presentava difesa scritta avanti al tribunale regionale competente.

f) Che con sentenze n° 51/2020 e 52/2020 i ricorsi sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte respinti, confermando così la legittimità dell'aggiudicazione della gara sopra richiamata.

g) Che in seguito a tale pronunciamento è stato stipulato accordo quadro n. 417 tra l'Asp Magiera Ansaloni e l'Agenzia aggiudicataria della procedura di gara che lo impegna alla sottoscrizione di contratto derivato con tutte le Asp aderenti alla gara svolta in unione di acquisto.

h) Che la scrivente Asp nella suddetta gara oltre ad essere Centrale di Committenza riveste il ruolo anche di amministrazione aggiudicatrice avendo quindi titolo alla sottoscrizione del contratto derivato.

i) Che ogni contratto derivato deve essere sottoscritto entro i termini di validità dell'accordo quadro e assume autonomia operativa e normativa rispetto all'accordo stesso ed agli altri contratti derivati stipulati tra i soggetti sottoscrittori che ne diventano unici responsabili.

j) Che con il contratto derivato vengono dettagliate le specificità di ogni singola Amministrazione aggiudicatrice che ha autonoma facoltà di negoziare con l'Agenzia per integrare i contenuti contrattuali anche durante la vigenza del contratto derivato con l'aggiudicataria fermo restando tutte le condizioni di gara e del contratto di appalto

k) Che tenuto conto della normativa vigente sulla somministrazione di personale lavoro, è fatto obbligo alle parti e pertanto ad ogni singola Amministrazione aggiudicatrice e alla Agenzia, di procedere alla stipula dei singoli contratti di somministrazione di personale lavoro per i quali vige l'obbligo della forma scritta ex art. 33 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) *"Forma del contratto di somministrazione"*

Tutto quanto sopra premesso, le parti come meglio sopra rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse, e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato Tecnico e l'accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto derivato.

Art. 2

Oggetto del contratto

Il contratto di appalto ha per oggetto la somministrazione da parte dell'Agenzia di personale a tempo determinato, ad orario pieno e/o parziale, con le forme contrattuali ammesse dal contratto collettivo nel tempo vigente per l'Agenzia per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Enti Locali, da impiegare per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo dell'Asp, non altrimenti fronteggiabili, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276, attuativo della legge c.d. Biagi, come richiamato dal D.lgs. 165/2001, o per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale delle strutture o servizi gestiti dall'Asp.

Alcuni servizi/forniture, anche se previsti dal Capitolato Tecnico, possono non essere richiesti/attivati nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto se non necessari così come possono esserne tra le parti negoziati altri che siano di completamento e integrazione dell'oggetto principale dell'appalto purché nei limiti già stabiliti nei documenti di gara e di legge. I quantitativi indicati nel Capitolato Tecnico sono meramente presuntivi e hanno come unico scopo quello di consentire l'esatta individuazione dei parametri per la stipula del presente contratto derivato. Gli stessi pertanto non sono in alcun modo vincolanti per l' Asp in sede di esecuzione contrattuale e sono quindi sin d'ora ammesse le variazioni contrattuali nei limiti di cui all'art. 106 del codice degli appalti;

L'Agenzia si obbliga ad eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico

secondo i termini e le modalità in esso specificati e a praticare le condizioni indicati

nell'offerta presentata in gara di seguito riportate:

a. Fornire fino a 24 ore mensili di proprio personale presso l'Asp per il disbrigo di pratiche amministrative e contrattuali relative all'appalto e ai singoli contratti di lavoro concordando con l'Asp orari e giornate di presenza;

b. Procedere a selezionare e fornire il personale da somministrare con le modalità indicate nel progetto di gara

c. Dare la possibilità all'Asp di accedere, in modo completamente autonomo, tramite portale web messo a disposizione dell'Agenzia, a tutta una serie di dati relativi al personale che viene somministrato in corso di appalto

d. Assicurare a carico dell'Agenzia fino a 30 ore all'anno di corsi formativi attuati da o in accordo con l'Asp per il personale somministrato

e. Inviare le candidature ordinariamente trasmesse in esito alle richieste delle singole Asp entro 12 ore dalla richiesta, fornendo almeno 3 curriculum per ogni unità richiesta.

f. Sostenere a proprio carico senza imputarlo all'Asp il costo del personale somministrato durante eventi formativi fino a 30 ore/uomo all'anno

g. Garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore utilizzato dall'Asp. Pertanto l'aggiudicataria, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l'avviamento al

lavoro di personale che cesserebbe al subentro della nuova agenzia e

abbia già prestato servizio presso l'Asp al fine di:

i. garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già

specificamente acquisite

ii. promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato

h. impegnarsi a rendere (o mantenere se già esistente) attiva, una sede

fisica nel territorio del Comune di Reggio Emilia in cui espletare in tutto o

in parte l'appalto in oggetto e con funzionamento collocato all'interno

dell'ordinaria fascia di apertura uffici e recapiti utili al raggiungimento

della sede stessa e per tutta la durata dei contratti derivati.

i. Applicare un aggio orario ad ogni categoria professionale di lavoratore

somministrato per il tempo di effettivo impiego in servizio di € 0,60 iva

esclusa

Dall'altra parte, le singole Amministrazione aggiudicatrici, si obbligano a stipulare

con l' Agenzia i rispettivi contratti di somministrazione di personale lavoro per la

negoziazione dei rispettivi rapporti commerciali fermo restando tutte le condizioni

di gara e del contratto di appalto.

Le prestazioni di cui al capitolato tecnico, vengono effettuate nell'esercizio

d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da

calcolarsi sull'aggio applicato e da sommarsi al costo del personale sostenuto

dall'agenzia nella misura vigente al momento della resa delle prestazioni oltre le

altre imposte ove dovute.

Art.3

Durata del contratto e del periodo di prova

1. Il presente contratto ha una durata che va dal **01/04/2020** al **31/03/2024**,

2. Gli aggiudicatari individuano i seguenti responsabili del servizio:

Responsabile per l'Agenzia del lotto unico _Giuseppe Biazzo

Referente tecnico/organizzativo: Alessia Soresina

Art. 5

Prezzi e contenuti del contratto di appalto

L'importo complessivo del presente contratto di appalto comprensivo di rinnovo è pari ad € 8.343.586,22 € costituito dagli importi di:

- € **8.073.309,27** (euro) per i costi del personale ai quali vanno aggiunte le spese, eventualmente variabili, relative ai contributi ASPI (ove sia presente); alla % INAIL; il costo delle Festività non godute da computare sulla base dell'effettiva necessità di sopportare tale costo; l'importo per l'IVC;

- € **270.276,95** (euro) - I.V.A. al 22% esclusa - per l'aggio di agenzia corrispondente ad € 0,60/ora derivante dal n° di ore stimate per la durata dell'appalto e così desunti in base alle previsioni di gara per singola categoria professionale:

	ASP Magiera Ansaloni
d1	1.224.714,87 €
c1	68.218,90 €
b3	6.601.392,18 €
b1	178.983,32 €
valore	8.073.309,27
n° ore	450.461,58
aggio	270.276,95
€ ctr	<u>8.343.586,22</u>

Al fine dell'esatto controllo del costo imputato dall'agenzia in fatturazione per ogni categoria contrattuale sopra prevista, l'agenzia avendo a riferimento la base dei costi di personale indicati in sede di gara è tenuta entro 15 giorni dall'avvio

contrattuale a quantificare e comunicare per iscritto all'Asp il costo orario finito e complessivo del personale dettagliato per singola voce ad esclusione dell'aggio in ragione delle figure professionali, delle categorie contrattuali impiegate e ai dati "variabili" che gli vengono forniti dall'Asp per eseguire tale calcolo (a titolo esemplificativo: tasso % inail applicata, eventuali indennità riconosciute di salario accessorio derivanti dal contratto decentrato applicato al personale dell'Asp ecc)

1. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. potrà essere sottoposto a revisione il Margine di agenzia orario, dall'inizio del secondo anno contrattuale. La revisione potrà essere operata, con cadenza annuale, su richiesta dell'appaltatore, previa adeguata istruttoria e, in mancanza di costi standardizzati, fino al limite massimo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito alla variazione dell'indice del mese antecedente l'inizio del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, previa dettagliata ed analitica dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'effettivo aumento dei costi connessi all'erogazione del servizio. In mancanza di richiesta nei primi 30 giorni dalla decorrenza di detta facoltà, la richiesta non potrà essere in seguito recuperata in alcun modo dall'Agenzia per l'anno di competenza

2. L'agenzia è responsabile del trattamento previdenziale e si impegna a praticare nei confronti dei propri dipendenti, siano gli stessi inviati in missione presso le ASP richiedenti, che occupati in mansioni attinenti l'oggetto del contratto, un trattamento conforme alle norme di legge in materia previdenziale ed antinfortunistica (quest'ultimo aspetto in collaborazione con l'Asp), oltre che un trattamento economico non inferiore a quello previsto nel CCNL dei lavoratori di categoria dell'Asp.

3. Al riguardo, si precisa che i prezzi indicati s'intendono comprensivi di tutte

quelle attività accessorie e necessarie alla fornitura della prestazione

principale tra cui a titolo indicativo e non esaustivo

1) Ricerca e selezione del personale;

2) Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;

3) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le Agenzie

somministratrici di lavoro a tempo determinato;

4) Quota assicurativa INAIL;

5) Sostituzione del personale;

6) Festività;

7) Festività infrasettimanali;

8) Attività di formazione;

9) Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all'Asp;

10) Ferie, congedi e permessi;

12) Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione

13) Controlli fiscali sulle assenze per malattie;

15) Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;

16) Servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali;

17) Trasmissione mensile, unitamente alla fattura, di una dichiarazione relativa alle

retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (imponibile previdenziale),

necessaria per poter calcolare l'imposta IRAP a carico dell'Asp, posto che l'Asp è

un ente pubblico non economico pertanto la base imponibile IRAP viene calcolata

con metodo retributivo, ai sensi di legge.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 lettera d), del D.L. 6 luglio 2012

n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in presenza di convenzioni CONSIP o convenzioni dell'Agenzia per lo Sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna (INTERCENT-ER), L'Asp ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'agenzia non acconsenta ad una modifica, proposta dall'Asp., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La convenienza di tale opzione è determinabile unicamente dall'Asp anche tenuto conto dei costi indotti e indiretti che la stessa dovrebbe sostenere a fronte del recesso contrattuale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi amministrativi, costi organizzativi, disservizio per gli utenti ecc

Art 6

Modalità di esecuzione del servizio

Tutte le unità lavorative utilizzate dipenderanno funzionalmente dall'Asp, nel rispetto delle posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell'interesse della stessa.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del Capitolato e nel rispetto delle sotto riportate

modalità.

A. L'Agenzia, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità del contratto, provvederà ad esaudire le singole richieste di prestazioni di lavoro in somministrazione avanzate dall'Asp, relativamente alle diverse figure professionali, previa richiesta scritta da trasmettere a mezzo mail, fax o eventuale portale messo a disposizione dell'APL, sia singolarmente che cumulativamente per più richieste. Entro la data di avvio contrattuale, l'Asp ha comunque facoltà di modificare-sospendere-annullare la richiesta avanzata in base a proprie ragioni organizzative e/o di interesse dell'Ente, senza che ciò dia adito ad alcuna richiesta da parte dell'Agenzia sotto forma di indennizzo, rimborso o altro.

B. la tipologia di lavoratore – inquadramento, orario settimanale, profilo professionale, ecc - sarà definito dall'Asp nella richiesta e sarà attinente alla disciplina del vigente CCNL per il comparto EE.LL. La richiesta di figure professionali è sempre a tempo determinato per l'Asp presso cui il lavoratore resta assunto dall'agenzia e non può essere mai computato nell'organico di ruolo dell'Asp.

C. L'Agenzia, ricevuta la richiesta, dovrà in tutti i casi (urgenti o programmati) presentare all'Asp almeno 3 curriculum entro le 12¹ ore successive al ricevimento della richiesta per ogni unità lavorativa e relativi recapiti per essere contattati che potranno, a discrezione dell'Asp, essere preventivamente sottoposti a colloquio conoscitivo ove le condizioni lo permettano

D. Il periodo per il quale ogni lavoratore dovrà prestare l'attività risulterà dall'apposito singolo contratto che sarà stipulato tra il lavoratore e l'Agenzia. Sarà

¹ Si intendono trasmesse alle ore 12:00 tutte quelle anteriori a quest'orario e alle ore 18:00 quelle seguenti fino alle ore 0:00 della giornata

cura dell'agenzia la stampa, raccolta e gestione documentale della contrattualistica

di ogni singolo lavoratore così come pure le richieste alla stessa inoltrate dal

proprio personale per la fruizione degli istituti contrattuali maturati/aventi titolo.

E. I lavoratori avviati dovranno comunque possedere:

- Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare;
- Requisiti di onorabilità;
- Caratteristiche di compatibilità con il ruolo da assumere per assenza di cumulo di impieghi e incarichi (ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001);
- Assoggettabilità all'applicazione/estensione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e di quelli specifici della singola Amministrazione;
- In generale i requisiti per lavorare all'interno degli Enti pubblici.
- I requisiti professionali per lo svolgimento della specifica mansione
- In caso di personale extracomunitario, oltre alla regolarità dei documenti che consentono la permanenza sul territorio dello stato italiano, è necessario il possesso di un titolo di studio considerato equipollente secondo la legislazione nazionale.
- Essere in possesso di patente di guida di tipo B in corso di validità

L'Agenzia ha l'obbligo di trasmettere all'Asp, prima dell'inizio del servizio, copia dei Diplomi e degli altri attestati professionali/formativi richiesti per il personale da inserire in servizio.

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:

- Infermiere professionale, Psicologo, Fisioterapista/terapista della riabilitazione, Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile; Animatore, Istruttore Amministrativo e/o Contabile; Responsabile Assistenziale; Operatore Socio Sanitario; tecnico manutentore; operaio; ecc

Potranno essere concordate anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze dell'Asp.

Nell'eventualità di voci o % retributive con costi diversi da quelli inizialmente comunicati in sede di avvio contrattuale, sarà cura della Agenzia fornire i costi di dette nuove figure professionali, fermo restando l'aggio di agenzia.

Il servizio dovrà essere espletato con personale in possesso di tutti i requisiti formativi e professionali propri del profilo di appartenenza, che potranno anche essere esplicitati all'interno della richiesta di attivazione della somministrazione.

F. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture gestite dall'Asp. In merito all'aggiornamento formativo del personale infermieristico e fisioterapico somministrato, l'Agenzia si obbliga ad assicurare opportuno aggiornamento professionale specialistico, pari a 50 crediti ECM annui per ciascuna figura somministrata, con oneri economici che si intendono già compresi nel prezzo di offerta, anche mediante utilizzo delle opportunità fornite dai fondi strutturali appositamente predisposti.

G. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori con periodicità mensile.

H. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL ed il **premio** è determinato in relazione al tasso

medio stabilito per l'attività svolta dall'Asp nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte; I tassi medi sono reperiti mediante accesso al portale INAIL dedicato.

I. l'Asp osserverà nei confronti del personale somministrato tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel T.U. in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro; l'Asp unitamente alla sottoscrizione del presente contratto si impegna a fornire all'Agenzia la scheda di informazione rischi e misure di prevenzione ed emergenza negli ambienti di lavoro di cui all'art. 26 comma 1, lettera b del d.lgs. 81/08 come modificato dal d.lgs. 106/09) ed a rendere disponibile ai lavoratori i Piani di emergenza delle strutture/servizi dove saranno inviati a prestare l'attività lavorativa. Non risulta necessario la redazione del DUVRI di cui all'art. 26 del d.lgs 81/2008 con l'Agenzia per la tipologia di appalto specifica.

L'Agenzia si obbliga a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore stesso svolgerà presso l'Asp.²

L. L'Agenzia è obbligata, se dotata di medico competente, ad effettuare sul personale, prima dell'inserimento nelle strutture gestite dall'Asp i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità alle mansioni. In seguito durante il servizio, l'idoneità alla mansione del lavoratore verrà verificato dal Medico Competente dell'Asp.

Nel caso in cui l'agenzia non abbia un medico competente, ovvero si concordi di

² Nel caso le parti concordino che tale adempimenti venga svolto dall'Asp, all'agenzia spetta solo il sostenimento del costo per il periodo di prima formazione seguito presso l'Asp.

utilizzare quello dell'Asp, potrà essere quest'ultimo ad effettuare la visita preventiva, con relativo costo a carico dell'Agenzia, emettendo un giudizio di idoneità ed aprendo la cartella sanitaria e di rischio, se si tratta del primo rapporto di lavoro, o aggiornandola se già esistente, definendo poi il protocollo degli accertamenti sanitari successivi.

L'Agenzia si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965, n.1124.

M. L'asp corrisponderà all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate; pertanto in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedi, ferie e comunque per tutti i permessi previsti dal CCNL, nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, che dovrà retribuire con oneri economici a totale proprio carico il prestatore di lavoro.

N. L'Asp potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori somministrati che si assentino durante il loro periodo di missione per l'intera durata dell'assenza o parte di essa, che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti formalmente rilevati dai superiori gerarchici, come di quei lavoratori a cui vengano meno i requisiti di idoneità o professionali richiesti; potrà altresì chiedere la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.

L'agenzia deve inoltre sempre garantire:

- La pronta e costante disponibilità telefonica
 - o dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
 - o il sabato dalle 09.30 alle 12.30
- fornire

o i recapiti e-mail attivi per l'intera durata dell'appalto potendovi l'Asp

inoltrare messaggi o file che dovranno essere letti ed evasi

tempestivamente se inoltrati nelle predette fasce orarie

- fornire all'Asp un rendiconto mensile con tutti i contratti di personale

somministrato in scadenza il mese successivo

- attivare un numero di emergenza per la gestione delle urgenze, che

funzioni al di fuori degli orari sopra indicati per quei servizi assistenziali che

funzionano 7 giorni su 7 e che potrebbero presentare situazioni critiche

anche durante i giorni prefestivi e festivi, che debbono essere gestite

tempestivamente, trattandosi di servizi alla persona

Doveri e diritti del personale

Il personale somministrato dovrà essere qualificato e pienamente idoneo a

svolgere le funzioni proprie della mansione oggetto della richiesta. Il personale sarà

tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in

ogni occasione con diligenza e professionalità.

A ciascun lavoratore verrà fornito dall'Asp un tesserino di riconoscimento che dovrà

obbligatoriamente essere sempre indossato in modo ben visibile durante tutto il

tempo di lavoro o, in alternativa, sarà fornita apposita divisa con l'identificativo

applicato alla stessa nel rispetto della normativa sulla privacy.

Al personale somministrato si applicherà il Codice di comportamento aziendale,

nonché il Regolamento di gestione del personale, per quanto compatibile con

l'istituto della somministrazione.

L'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell'agenzia, attuati

anche su segnalazione dell'Asp, come previsto dall'art. 6 della legge n.196/1997 e

successive modificazioni, comporterà in capo all'APL l'obbligo di informare

tempestivamente l'Asp dell'esito della procedura, nonché l'assunzione dei relativi

oneri e conseguenze in caso di impugnativa del provvedimento disciplinare.

L'Asp comunicherà, per iscritto, tempestivamente gli elementi che dovranno

formare oggetto della contestazione e, se ritenuto opportuno, la sanzione che si

propone di irrogare.

Il prestatore dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite

dall'Asp e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, sia

collettivo che decentrato.

Ai lavoratori somministrati si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge

300/1970 e s.m.i.

Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi

della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, si applicano le

disposizioni di cui alla Legge 146/90.

In caso di sciopero indetto dalle sigle rappresentative dei lavoratori somministrati,

l'Agenzia deve porre in essere tutte le misure idonee richieste dall'Asp per poter

garantire la continuità dei servizi, senza ovviamente incorrere nelle fattispecie non

consentite dalla normativa vigente. In caso di concomitanza di sciopero del

personale dell'Agenzia e di quello dell'Asp, spetterà all'Amministrazione il potere

di disporre i contingenti per assicurare il corretto funzionamento dei servizi, che

dovranno poi essere comunicati e convalidati dall'agenzia per quanto di spettanza.

L'Asp si impegna in caso di sciopero dei dipendenti dell'APL a garantire il loro diritto

di sciopero compatibilmente con le esigenze del servizio.

Fermo restando che l'obbligo della comunicazione è in capo alle OO.SS., l'Agenzia

aggiudicataria è altresì obbligata a trasmettere immediatamente ad Asp la relativa

comunicazione

L'Asp si impegna a:

a) comunicare per iscritto e per tempo all'Agenzia, con il consenso del lavoratore, l'eventuale assegnazione del soggetto a mansioni superiori, o ad orario settimanale diverso da quello iniziale, prendendo atto che in tal caso l'Agenzia avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad esso spettante per adeguarlo a quello della nuova mansione / orario:

b) versare direttamente in caso di inadempimento dell'Agenzia, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni ed i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme non ancora pagate o sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 7

Stipula del contratto con l'Agenzia che segue in graduatoria

L'Asp si riserva la facoltà di stipulare contratto d'appalto con il Fornitore che segue in graduatoria l'Agenzia aggiudicataria, purché sia ancora valida o confermata l'offerta presentata in sede di gara, nei seguenti casi:

- a. Nel caso in cui l'APL previamente contattata rifiuti l'esecuzione della prestazione.
- b. In caso di grave inadempienza (non riparabile in alcun modo) dell'agenzia nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto derivato;
- c. In ogni caso di recesso o risoluzione contrattuale
- d. Per il venir meno delle capacità produttive o di regolarità accertate in sede di gara o in corso di contratto derivato in capo all'agenzia

Articolo 8

Obbligazioni generali dell'Agenzia

1. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi/forniture oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella esecuzione contrattuale.

2. L'Agenzia si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e secondo le indicazioni del relativo CCNL.

3. L'agenzia si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto di appalto, resteranno ad esclusivo carico dell'Agenzia intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale indicato nel Capitolato tecnico/documenti di gara, e gli stessi non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Asp assumendosene ogni relativa alea.

5. Non rientrano tra le spese di cui al comma precedente i maggiori costi eventualmente dovuti a variazioni dell'IVA o a rinnovi o modifiche del contratto di lavoro nazionale che comportino modifiche alla parte retributiva del personale che andrà sempre riconosciuta dall'Agenzia e dall'Asp

L' Agenzia si impegna espressamente a:

a. Impiegare, a sua cura e spese, tutto il personale, munito di preparazione professionale e di conoscenza tecnica necessarie per l'esecuzione delle prestazioni di cui al Capitolato tecnico e degli atti di gara richiamati nelle premesse del contratto di appalto;

b. Manlevare e tenere indenne l'Asp da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale propria inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti

c. avere in essere per l'intera durata contrattuale, idonea polizza di assicurazione RCT e RCO a copertura dei danni a terzi, per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro nella quale viene indicato che ASP è terzo a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'Art. 1916 cc e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore

d. Tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del contratto derivato, la documentazione amministrativa richiesta e da presentare all'Asp per la stipula contrattuale.

6. In particolare, pena l'applicazione di quanto disposto dal presente contratto in materia di recesso, il Fornitore ha l'obbligo di:

a. Nel periodo di validità del contratto di appalto comunicare a ASP Magiera Ansaloni, mediante PEC (magieraansaloni@cert.provincia.re.it):

i. Ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

ii. Ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

7. L'agenzia per la sottoscrizione del contratto derivato ha costituito una garanzia denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice mediante Polizza Fidejussoria Costituita dalla Società Atradius Credito y Caucion SA domiciliata presso Roma via Crescenzo 12 documento digitale agli atti n° DE0626459 DEL 16/03/2020 pari nel caso specifico al 5% dell'importo contrattuale ovvero ad € 417.179,32. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Asp. Qualora l'Asp escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte dell'Asp. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell'Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti

Art. 9

Risoluzione del contratto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, l'Asp, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, può

risolvere il contratto di appalto, durante il periodo di sua efficacia se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b. L'Agenzia si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

c. L'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto giudizialmente o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

d. Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

e. Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, e la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e all'articolo 91 comma 6.

2. Ai sensi dell'articolo 1455 Codice Civile, ASP Magiera Ansaloni si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto derivato oltre che per le condizioni previste all'art 108 del Codice appalti anche nei seguenti casi di grave inadempimenti:

- | | | |
|--|---|--|
| | a. mancato superamento del periodo di prova | |
| | b. perdita dei requisiti necessari all'Agenzia per l'esecuzione dell'appalto | |
| | c. cessione del contratto in violazione di legge | |
| | d. applicazione di oltre 2 penali anche non consecutive in corso di appalto. | |
| | e. Per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 1.500,00 entro 60 giorni dall'avvio contrattuale; | |
| | f. Per il superamento durante la vigenza contrattuale del 10% dell'importo contrattuale a titolo di penali irrogate | |
| | g. Per il reiterarsi di inadempienze contrattuali dell'Agenzia, nonostante una preventiva diffida scritta; | |
| | h. Per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione; | |
| | i. Nei casi di cessazione dell'attività dell'Agenzia, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso; | |
| | j. Per irregolare gestione retributiva del personale somministrato. | |
| | k. Per l'eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare/deciso in capo all'Asp che determini la forte riduzione o mancata esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro, da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione; | |
| | l. Subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa. | |
| | m. Per violazione degli obblighi di riservatezza; | |

n. Per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge

13/08/2010, n. 136;

o. Per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi

dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013

p. Nel caso in cui il contratto risulti concluso in violazione dell'articolo

53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001

3. L'Agenzia potrà recedere dal contratto d'appalto derivato solo con

preavviso di 60 giorni fine mese da comunicarsi con lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno e per giustificato motivo. Dalla data di efficacia del

recesso, l'Agenzia aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno ad Asp

e mantenendo in essere in modo regolare i rapporti lavorativi attivi oltre

tale data.

4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni

eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il

corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora

per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura

risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle

spese

5. In tutti i casi previsti di risoluzione del contratto di appalto o di risarcimento

del danno, l'Asp per quanto di rispettiva competenza, avrà diritto di

escutere la cauzione definitiva, rispettivamente per l'intero importo della

stessa o per la parte residua. In ogni caso il decimo delle prestazioni

ancora dovute, è da calcolarsi esclusivamente sul margine orario di

Agenzia

6. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Asp al risarcimento dell'ulteriore danno ove cagionato in conseguenza alla risoluzione contrattuale ed all'imputazione a titolo di rivalsa di eventuali sanzioni irrogate per negligenza / mancata prestazione da parte dell'Agenzia;

7. In caso di risoluzione o contenziosi inerenti un contratto derivato con un Ente aggiudicatore avvenuto successivamente al periodo di validità del presente contratto, gli altri contratti di appalto proseguiranno in maniera del tutto indipendente fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo quadro.

8. Ove si ravvisi la sussistenza di una delle cause risolutive sopra descritte, si provvederà a contestarle per iscritto all'impresa, tramite PEC fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone notizia motivata alla Società.

9. La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. Alla stessa, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

10. L'Asp potrà richiedere in tutti i casi di risoluzione all'Agenzia la prosecuzione del servizio sino al subentro di nuovo contraente e l'Agenzia si obbliga sin da ora a garantire tale continuità

11. La risoluzione del contratto non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 10

Responsabilità dell'affidatario e penali

1. L'Agenzia si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, che sono inviati in missione presso l'Asp, le norme comportamentali e di sicurezza vigenti al suo interno.
2. Per quanto compatibili saranno posti a carico dell'Agenzia e dei suoi collaboratori gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013.
3. L'Agenzia con la sottoscrizione del contratto dichiara e da atto di aver preso visione e di avere piena conoscenza del suddetto Codice messo a disposizione dall'Asp sul sito istituzionale.
4. In caso di ritardo nell'invio di candidature di lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi previsti, potranno essere applicate le seguenti penali:
 - a) Per ritardi nell'avvio di lavoratori comporterà:
 - a. Per ritardi entro 48 ore dal termine fissato, la penale corrisponde all'obbligo di somministrazione dell'Agenzia del personale richiesto per l'intera durata contrattuale senza l'applicazione dell'aggio.
 - b. Per ritardi superiori alle 48 ore dal termine fissato, la penale corrisponde ad € 50,00 per ogni giornata di ritardo da calcolarsi decorrente dalla data di richiesta e da applicarsi alla prima fatturazione utile ovvero, a scelta dell'Amministrazione, alla garanzia.

c. Per inadempienze diverse da quelle sopraccitate, quali modifiche

non concordate, mancata applicazione delle norme in materia di

inquadramento giuridico, retributivo, assicurativo la prima

infrazione rilevata è punita con la somma di € 500,00 al

giorno/addetto; la seconda può comportare la risoluzione del

contratto

Le penali andranno evidenziate in fatturazione rendendo evidente

il dovuto teorico e quello realmente applicato a seguito dell'importo

riconosciuto a titolo di penale.

Le penali non possono complessivamente eccedere il 10% dell'importo

contrattuale. In caso di eccedenza a tale limite è facoltà unilaterale

dell'Amministrazione di risolvere il contratto.

L'eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la

mansione da svolgere permette l'applicazione di una penale di € 500,00 e potrà

comportare l'interruzione del contratto ed il subentro del concorrente che segue

nella graduatoria, in danno di quello inadempiente, oltre all'eventuale richiesta di

risarcimento del danno.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta

inviata via PEC alla quale l'Agenzia ha facoltà di comunicare le proprie deduzioni

nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione: qualora dette deduzioni non

siano accolte a giudizio insindacabile dell'Asp, ovvero non vi sia stata data risposta

o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate

all'Agenzia le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di

rivalsa dell'Asp nei confronti dell'Agenzia per eventuali danni patiti, né il

diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Agenzia rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza

Articolo 11

Verifiche – conclusione intervento

1. Il controllo sul servizio prestato viene effettuato presso le sedi operative dai responsabili incaricati / individuati da ciascun Ente.
2. Qualora, a seguito del controllo qualitativo e quantitativo, il servizio prestato dovesse risultare non conforme alle specifiche tecniche richieste, l'affidatario deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con le modalità e nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'Ente

Articolo 12

Tutela contro azioni di terzi

1. L'affidatario espressamente ed irrevocabilmente, assume:
 - a. Ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Ente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
 - b. L'obbligo a tenere indenne l'Asp degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui lo stesso dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato per negligenze imputabili all'Agenzia.
2. L'Asp è esonerata (salvo i comportamenti dolosi) da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente del fornitore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura.

Articolo 13

Modalità di fatturazione e pagamento

1. La fatturazione, maggiorata del bollo di legge, dovrà essere articolata in modo tale da prevedere:

- a. un addebito mensile per la somministrazione erogata IVA esente
- b. un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA.
- c. Suddivisa imputandola ai singoli centri di costo che comunicherà l'Asp

2. Le fatture dovranno essere intestate all'Asp e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013.

3. Il codice univoco ufficio, utile per la fatturazione elettronica, è **UFFBIB**.

4. CIG appalto 8241780403

5. L'Asp non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riporteranno il codice CIG indicato.

6. Ai sensi della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), , l'Asp pagherà il solo importo dell'imponibile evidenziato in fattura, senza corrispondere l'IVA, che verrà versata direttamente all'Erario. A tal fine nella fattura andrà indicata l'annotazione "scissione dei pagamenti".

7. L'Asp provvederà, per il tramite dell'Ufficio competente, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro emissione di regolari fatture, entro 60 giorni fine mese data fattura. Scaduto il termine di pagamento di cui sopra l'Asp non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 30 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. o Pec di sollecito. In ogni caso,

il tasso applicato sarà quello legale. Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Agenzia potrà sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto con dichiarazione unilaterale da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

Gli interessi scaduti non producono a loro volta interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

8. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Legge.

9. Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa disposizione di legge o accordo scritto tra le parti, mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall'Agenzia nella fattura.

10. L' Agenzia s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

11. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'affidatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

12. In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. è fatto obbligo all'Agenzia sin da ora, di comunicare gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo

stesso. L'Agenzia ha pure l'obbligo di far rispettare tali obblighi anche ai propri sub-fornitori ed a segnalare all'Amministrazione eventuali irregolarità riscontrate in capo agli stessi.

Articolo 14

Sospensione

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano l'esecuzione o la realizzazione della prestazione, ciascun Ente, nel proprio ambito, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio.
3. La sospensione dell'esecuzione del contratto può altresì essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità e, comunque, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 15

Recesso

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, l'Ente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da parte dell'Amministrazione da inviare

mediante PEC, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi definitivi e verifica la regolarità dei servizi svolti.

Articolo 16

Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero sollevarsi relativamente al contratto di appalto, alla sua interpretazione ed esecuzione e ad ogni altra questione comunque connessa allo stesso, è competente in via esclusiva il Foro di appartenenza dell'Asp Magiera Ansaloni

Articolo 17

Riservatezza e Codice di comportamento

1. L'Asp ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) con il presente nomina l'Agenzia Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali limitatamente a quelli previsti per l'esecuzione del contratto principale.
2. L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori o dei

dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Agenzia sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Agenzia dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D. L. vo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione ipso iure del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti. In particolare ciascun Agenzia dovrà impegnarsi a:

a. Rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta dall'Ente;

b. Vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento;

c. Porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e in particolare tutte le azioni anche di natura legale necessarie ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

7. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o Indirettamente imputabili a ciascun Agenzia e/o ai suoi dipendenti, l'affidatario stesso sarà tenuto a risarcire l'Ente degli eventuali danni che siano direttamente o Indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

8. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività oggetto del contratto e comunque fino a quando

gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di dominio pubblico.

9. Ai fini di cui al presente articolo l'Asp con la sottoscrizione del contratto derivato fornisce all'Agenzia la propria informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE 679/2016

Articolo 18

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto derivato, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Ente in ragione della forma di sottoscrizione scelta dalla singola Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto derivato è stipulato, con scrittura privata in modalità elettronica secondo le norme vigenti di cui al DL 82/2005 soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR131/1986
3. Per il contratto sarà dovuta, a spese dell'Agenzia, il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

Articolo 19

Clausola finale

1. Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

2. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà

essere provata che mediante atto scritto inviato via PEC e sottoscritto con
firma digitale.

Per l'Ente

Il Direttore

Dott. Ravanello Alberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

Per il FORNITORE lotto Unico

Il legale rappresentante

Dott. Giuseppe Biazzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

SCHEDA di INFORMAZIONE RISCHI e MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA NEGLI AMBIENTI DI

LAVORO (Art. 26 comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09)

Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni sui rischi presenti all'interno delle sedi
operative della AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "MAGIERA ANSALONI", che nello specifico sono:

- la casa protetta e centro diurno "Baccarini" ubicata in Viale Grande, 2 a Campagnola Emilia

(RE)

- la casa protetta e centro diurno Magiera Ansaloni ubicata in via Marx 10 a Rio saliceto (RE)

- la casa protetta e centro diurno ubicata in via Ospedale 10 a S.Martino in Rio (RE)

- la sede amministrativa ubicata in via XX Settembre n° 4 a Rio Saliceto (RE)

dove si svolgono le attività principali di servizi di assistenza anziani non autosufficienti.

Le informazioni qui presenti devono essere trasmesse a tutto il vostro personale operante presso la nostra sede operativa, al fine di salvaguardarne la salute e sicurezza durante lo svolgimento del lavoro, oggetto del contratto di appalto.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Società Committente: **AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "MAGIERA ANSALONI"**

Nome del Datore di Lavoro: **Alberto Ravanello**

Nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: **Iotti Werter**

Persona della committente cui fare riferimento in caso di necessità:

- Struttura di Campagnola Emilia Libassi Morena
- Struttura di Rio Saliceto Lambruschi Monica
- Struttura di S.Martino in Rio Munari Katia
- Sede Amministrativa Gorrieri Marco

1. Qualora l'Appaltatrice debba effettuare **lavori che possono risultare pericolosi**, si dispone di **comunicare** con sufficiente anticipo alla Committente **l'elenco delle attrezzature** introdotte nello stabilimento, di **segnalare** le tipologie di pericoli, e di **delimitare l'area** con transenne o altro al fine di impedire l'accesso a persone estranee ai lavori. In tal caso l'appaltatrice è tenuta a vigilare sul rispetto di tali limitazioni e/o divieti di accesso da parte di chiunque si trovi in prossimità, compresi gli stessi lavoratori della Committente.

2. **Per accedere a posizioni in quota** occorre fare uso di idonei sistemi (quali ad esempio scale, ponteggi, cestelli o ponti sviluppabili); in alternativa si prescrive l'utilizzo delle apposite cinture di sicurezza da collegare ad idonee strutture con funi di trattenuta. **È tassativamente vietato l'uso dei normali carrelli elevatori per l'accesso a postazioni in quota.** È responsabilità dell'appaltatrice garantire la corretta formazione del personale per le modalità di accesso in quota.

3. E' fatto **divieto di depositare carichi** di qualunque natura **su tettoie e coperture**. In caso di

necessità occorre consultarsi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della committente.

4. **Gli impianti elettrici sono da considerarsi normalmente in tensione**; si raccomanda quindi di

adottare le normali precauzioni del caso quando si operi su apparati in tensione. In particolare:

Non accedere a parti di macchine o impianti **in tensione** salvo essere espressamente autorizzati ed adeguatamente istruiti e formati in merito.

Non procedere al sezionamento di parti **dell'impianto elettrico** senza la preventiva autorizzazione del referente della Committente.

Non effettuare **allacciamenti elettrici di fortuna**; non effettuare **riparazioni di fortuna** su cavi o impianti elettrici, né su attrezzature funzionanti a corrente elettrica.

È vietato utilizzare attrezzature elettriche non conformi, o prive dei sistemi di sicurezza, o con cavi danneggiati, ecc.

Evitare l'uso di prolunghes; in caso ciò fosse strettamente necessario ed indispensabile, evitare di lasciare cavi volanti a terra soprattutto lungo le normali vie di transito.

6. Si ricorda che in presenza di elettricità l'uso di **liquidi** di ogni tipo costituisce un serio pericolo di **folgorazione**.

7. E' vietato **ingombrare** con materiale o attrezzature **le uscite di sicurezza e l'accesso agli estintori ed idranti**. Fanno eccezione solo i casi in cui gli interventi della ditta appaltatrici riguardino direttamente le uscite o i presidi antincendio.

8. E' tassativamente **vietato rimuovere** o modificare, senza autorizzazione da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione della committente, qualsiasi **dispositivo di protezione** posto sulle attrezzature o sui luoghi di lavoro.

9. E' **vietato compiere**, di propria iniziativa, **manovre ed operazioni che non siano di propria competenza** e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone

10. E' vietato **compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione** (pulizie, lubrificante, riparazione, registrazione, ecc.)

11. E' vietato **abbandonare** all'interno o all'esterno delle aree della committente imballaggi, apparecchiature o materiali in genere. Tali elementi vanno allontanati direttamente dalle Ditte appaltatrici.

12. E' obbligatorio il **rispetto del divieto di mangiare e fumare** sui luoghi di lavoro, ad eccezione dei luoghi appositamente destinati allo scopo.

13. E' vietato **indossare calzature differenti da quelle fornite dalla committente** all'interno degli uffici e degli altri luoghi di lavoro

14. E' vietato **l'accesso a locali e ambienti diversi** da quelli oggetto dell'appalto.

15. E' **obbligatorio utilizzare i D.P.I.** adeguati e specifici per la lavorazione che si compie.

Il Piano di Emergenza è disponibile su richiesta presso gli uffici. Si dispone comunque di attenersi strettamente alle seguenti disposizioni:

- In caso di **avvistamento di situazioni di emergenza** di qualunque natura l'appaltatrice è tenuta ad avvisare immediatamente il personale della Committente per l'attivazione delle corrette procedure di gestione dell'emergenza.

- Negli ambienti di lavoro sono esposte le **planimetrie** riportanti il piano di emergenza schematico (si invita pertanto tutto il personale a prenderne visione) e apposite **bacheche** nelle quali sono individuati tutti i nominativi delle persone addette alla gestione delle emergenze.

- **In caso di emergenza** gli addetti della appaltatrice dovranno provvedere ad abbandonare il proprio posto di lavoro, in modo ordinato, cercando, se la situazione lo permette di spegnere le attrezzature, ed uscire dalla sede operativa dalle porte indicate come uscita di sicurezza.

Una volta usciti dovranno radunarsi nel punto di raccolta, appositamente segnalato, insieme al personale della Committente.

-	Nei reparti della sede operativa vengono utilizzati prodotti chimici
	etichettati e classificati. Si raccomanda di non avvicinarsi ai contenitori di tali prodotti ne tanto meno di manipolarne il contenuto.
	La Ditta Appaltatrice dichiara di aver ricevuto le informazioni sui rischi da parte della committente ed ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro a rispettare il divieto di accesso alle aree segnalate, all'utilizzo di attrezzature conformi alle normative in vigore ed al rispetto di quanto contenuto nel presente documento.
	INFORMATIVA AI FORNITORI
	AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679.
	Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679, si forniscono di seguito informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali:
	1. IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
	Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ASP "Magiera Ansaloni", con sede legale a Rio Saliceto (RE) in Via C.Marx n.10 e sede amministrativa in Via XX Settembre n.4 (Tel. 0522/699827 PEC: magieraansaloni@cert.provincia.re.it), in persona del legale rappresentante pro tempore.
	2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DPO
	L'Azienda ha designato quale Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) la Società Lepida S.P.A. Via della Liberazione, 15 Bologna Tel. 051/6338800 Email: dpo-team@lepida.it .
	3. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
	L'Azienda può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
	Pagina 41 di 46

soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle

vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Azienda istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti

terzi con la designazione degli stessi a "**Responsabili del trattamento**". Vengono sottoposti

tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia

registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

4. DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

- In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

- In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano il presente al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

- Il Fornitore è, pertanto, designato da ASP "Magiera Ansaloni" quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto ivi previsto

- ~~Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al contratto d'appalto, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.~~

5. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dalla scrivente ASP "Magiera Ansaloni" **per l'esecuzione degli obblighi contrattuali** derivanti dal contratto di cui è parte, o per adempiere, prima o dopo l'esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste.

Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i Suoi dati ha pertanto le seguenti finalità:

• instaurazione, gestione, anche amministrativa ed esecuzione dei rapporti pre-contrattuali e contrattuali;

• adempimento di obblighi di natura contabile, civilistica, fiscale, di regolamenti, normative comunitarie ed extracomunitarie;

• gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, recupero crediti, diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie);

• il trattamento è effettuato sia con riferimento ai Suoi **dati personali comuni** eventualmente conoscibili da chiunque (es. generalità: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza), sia con riferimento ai Suoi **dati personali particolari** dai quali possono desumersi informazioni comprendenti anche l'eventuale sussistenza di condanne penali e reati ecc. , rispetto ai quali ASP garantisce adeguata riservatezza, sulla base di quanto condiviso con il Responsabile delle Protezione dei Dati personali. Si precisa, al riguardo, che i dati giudiziari sono raccolti e trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia (fra cui il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.) e dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il trattamento è effettuato attraverso strumenti/supporti sia cartacei, sia elettronici/informatici/telematici.

6. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali sono trattati da ~~personale interno~~ **previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento**, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione ad altri soggetti pubblici, a privati e a enti pubblici economici secondo le modalità previste dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge o di regolamento, a società di recapito corrispondenza, banche,

istituti di credito, studi legali, assicurazioni, società di manutenzione apparecchiature

informatiche, studi professionali/ società eroganti servizi contabili fiscali tributari, lavoratori

autonomi.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI EXTRA UE

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il

perseguimento delle finalità istituzionali sopra menzionate e comunque non superiore a dieci

anni, dalla chiusura del rapporto contrattuale. A tal fine, anche attraverso controlli periodici,

viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei

dati rispetto al rapporto in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che

Lei fornisce di Sua iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti

o non pertinenti, o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale

conservazione a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I SUOI DIRITTI

Nella sua qualità di interessato, in riferimento ai dati personali conferiti potrà esercitare i

seguenti diritti:

1. di accesso;

2. di ottenimento di rettifica, aggiornamento, integrazione o limitazione del

trattamento;

3. di opposizione al trattamento;

4. di reclamo al Garante.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a

presentare le richieste inerenti l'esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo all'indirizzo

sopra riportato o via mail all'indirizzo di posta elettronica

affarigenereali@magieraansaloni.it.

11. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio; l'opposizione al trattamento comporterà l'impossibilità di procedere alle valutazioni e agli adempimenti indispensabili ai fini dell'ammissibilità alla procedura, dell'eventuale aggiudicazione del servizio/lavoro e gestione del contratto d'appalto.

12. SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

